

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente dichiara al Collegio di aver stipulato con l'intermediario, in data 21/05/2025, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. 354) per un capitale lordo di € 21.840,00, da rimborsare in 120 rate mensili da € 182,00 ciascuna. A seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 08/08/2025, l'intermediario ha omesso di attivare la polizza assicurativa, procedendo invece al prelievo del TFR. Nonostante i reclami inviati dalla parte ricorrente il 08/10/2025 via email e il 21/10/2025 tramite PEC, l'intermediario ha fornito riscontro negativo in data 14/10/2025.

Per questi motivi parte ricorrente formula all'ABF le seguenti domande "1) *Accertare l'inadempienza contrattuale dell'intermediario per mancata attivazione del sinistro assicurativo, benché il licenziamento sia avvenuto per Giustificato Motivo Oggettivo (Riduzione di Personale), e per il mancato rilascio della Liberatoria Definitiva;* 2) *Accertare la violazione degli obblighi di diligenza e correttezza (art. 117 TUB) in relazione alla stipula del contratto n.10278354 da remoto/via messaggio, con omessa spiegazione delle clausole chiave.* 3) *Ordinare all'attivazione immediata del sinistro assicurativo con data retroattiva all'08/08/2025.* 4) *Ordinare il rilascio della Liberatoria Definitiva per svincolo immediato del Fondo Pensione vincolato (PIP, patrimonio autonomo ex D.Lgs. 252/2005).* 5) *Condannare*

l'intermediario alla restituzione del TFR di € 2.199,38 prelevato dal datore di lavoro e al pagamento di un Risarcimento Danni in via equitativa di € 5.000,00 (cinquemila/00), per il grave disagio e danno patrimoniale causati".

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che, come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualunque causa l'amministrazione terza ceduta è obbligata a versare il TFR maturato dalla parte ricorrente a copertura totale o parziale del debito. La società finanziaria è legittimata ad attivare la copertura assicurativa solamente nell'ipotesi in cui il TFR versato dal datore di lavoro non sia sufficiente a coprire interamente il debito e la parte ricorrente non abbia provveduto a saldare il dovuto.

Per questi motivi l'intermediario conferma la correttezza del suo operato nella gestione della pratica a seguito dell'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro e respinge la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente in quanto infondata e, in ogni caso, sostanzialmente non provata.

In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce le argomentazioni del ricorso e sostiene che l'intermediario abbia agito in malafede tentando di bloccare il Fondo Pensione e trattenere il TFR di € 2.199,38, ignorando l'esistenza della copertura assicurativa; tale condotta configurerebbe un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 1218 c.c. Espone inoltre che le comunicazioni non le sono giunte a causa di un indirizzo errato fornito dall'intermediario, errore che ha paralizzato la liquidazione violando la diligenza professionale e la buona fede nell'esecuzione del contratto.

La parte ricorrente lamenta altresì che l'intermediario abbia inviato a soggetti terzi estranei comunicazioni riguardanti la propria posizione debitoria e segnala di sostenere inutilmente i costi di locazione e utenze per un immobile inabitabile, poiché il blocco dei risparmi impedisce l'acquisto degli arredi. Infine, evidenzia come tale situazione abbia causato problemi di salute e stia ostacolando la propria nuova attività professionale autonoma, privandola del capitale necessario per investire dopo il licenziamento.

Parte ricorrente infine chiede la condanna dell'intermediario: *"1) Alla restituzione immediata del TFR (€ 2.199,38) e al rilascio della Liberatoria Definitiva per lo svincolo del Fondo Pensione. 2) Al pagamento di un risarcimento danni, valutato in via equitativa, pari a € 10.000,00. Si precisa sin d'ora che non verranno prese in considerazione proposte transattive inferiori a € 5.000,00 per la sola quota risarcitoria".*

L'intermediario non ha depositato repliche.

DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente contesta come illegittima la condotta dell'intermediario, con il quale aveva stipulato il contratto di cessione del quinto n. *354, per aver incamerato il TFR versato dall'ex datore di lavoro per estinguere il debito a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che si sarebbe invece dovuta attivare la polizza assicurativa per il rischio perdita d'impiego. Parte ricorrente lamenta inoltre la presunta violazione dei doveri di correttezza e trasparenza informativa, poiché il contratto sarebbe stato stipulato da remoto tramite messaggistica senza un'adeguata spiegazione delle clausole chiave.

Con riferimento a tali contestazioni il Collegio osserva quanto segue.

In merito alla doglianza circa la stipula del contratto da remoto, si rileva che il contratto prevede espressamente tale modalità di perfezionamento. Il documento presente in atti, riporta la firma digitale della parte ricorrente ove richiesto; in particolare, risulta la sottoscrizione della parte ricorrente in calce alla dichiarazione di aver ricevuto il modulo SECCI prima della conclusione dell'accordo.

Quanto alla doglianza dell'illegittimo incameramento del TFR, si evidenzia che, a seguito del licenziamento di parte ricorrente, nel mese di agosto 2025, l'ex datore di lavoro comunicava all'intermediario la cessazione del rapporto per riduzione di personale. Nella risposta al reclamo, l'intermediario riconosce che il datore di lavoro ha provveduto al pagamento di due rate prima del licenziamento. In data 17/11/2025, l'intermediario comunicava alla parte ricorrente che il datore di lavoro non aveva ancora versato le competenze maturate fino alla cessazione del rapporto, indicando un debito residuo di € 14.804,36 e comunicava altresì che era in attesa di ricevere dal fondo pensione l'ammontare del TFR a loro versato, fino a concorrenza del credito vantato.

Il contratto di finanziamento prevede una polizza rischio impiego stipulata dall'intermediario a proprie spese e stabilisce che la cessione si estenda al trattamento di fine rapporto eventualmente spettante alla parte ricorrente (art. 7 CGC). La documentazione include inoltre una dichiarazione di vincolo del TFR regolarmente sottoscritta in modalità digitale dalla parte ricorrente. Come noto, l'art. 52 del D.P.R. n. 180/1950 dispone che i lavoratori dipendenti possano cedere quote di stipendio non superiori al quinto. Il successivo art. 55 stabilisce che, alla cessazione dal servizio, la cessione ancora in corso estenda i propri effetti anche sulle indennità dovute per legge o per contratto; in tale circostanza, l'art. 43 prevede che la somma venga ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito. Ne deriva che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con cessione del quinto attiva, il datore di lavoro è obbligato per legge a trattenere integralmente le quote di TFR fino a coprire il debito residuo, qualora tale previsione sia riprodotta nel contratto stipulato tra l'intermediario e la parte ricorrente, come nel caso in esame. Quanto alla copertura assicurativa (stipulata dall'intermediario a proprie spese) può attivarsi solamente nell'ipotesi in cui il TFR versato dal datore di lavoro non sia sufficiente a coprire interamente il debito e la parte ricorrente non abbia provveduto a saldare il dovuto.

Per quanto sopra esposto la domanda di parte ricorrente non pare quindi meritevole di accoglimento.

La domanda di *“ordinare il rilascio della liberatoria definitiva per svincolo immediato del fondo pensione vincolato”* che pare implicare un *“facere”*, può essere reinterpretrata secondo l'orientamento consolidato dei Collegi quale istanza di accertamento della legittimità del diniego opposto dall'intermediario. Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che parte ricorrente aderisce a un fondo previdenziale e che, in sede di reclamo, ha diffidato l'intermediario dall'escutere le somme vincolate. Dallo scambio documentale risulta che parte ricorrente abbia richiesto la liquidazione del piano previdenziale, operazione subordinata al rilascio di una liberatoria da parte dell'intermediario finanziatore; tuttavia, alla data del 22/10/2025, tale nulla osta non era ancora stato concesso, giacché il vincolo deve

mantenersi a garanzia del diritto di surroga della compagnia assicuratrice del rischio impiego, nell'eventualità di un futuro indennizzo.

La domanda, dunque, non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente richiede inoltre un risarcimento del danno in via equitativa pari a € 5.000,00 per il grave disagio e il pregiudizio patrimoniale subiti. Solo in sede di replica, a supporto di tale istanza, descrive l'invio di documentazione sulla propria situazione finanziaria presso l'attività commerciale dell'ex compagno anziché al nuovo domicilio, senza tuttavia allegare conseguenze pregiudizievoli o altre evidenze del danno asserito. In proposito, si rammenta che secondo la giurisprudenza costante, inclusa quella dell'ABF, non è configurabile il cosiddetto danno *in re ipsa*; spetta infatti alla parte ricorrente l'onere di provare il pregiudizio concretamente subito ai fini della liquidazione (Cass. 25/03/2009, n. 7211). Ne consegue che, in assenza di tale prova, non è possibile procedere alla valutazione equitativa: il potere discrezionale conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che l'esistenza di danni risarcibili sia accertata e che risulti solo obiettivamente difficile provarne il preciso ammontare (Collegio di Milano, decisione n. 15377/2018). La liquidazione equitativa non può quindi sostituire l'accertamento della responsabilità o la prova dell'esistenza stessa del danno (Cass. 30/04/2010, n. 10607).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE